



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

ANTONIO POSTIGLIONE

FERDINANDO VICINANZA

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
701	01/08/2025	5004	00

Oggetto:

CE.DI.P. Sant'Alfonso s.r.l. Accreditemento istituzionale definitivo per l'attività di "Specialistica Ambulatoriale - Diabetologia" presso la con sede operativa in Pagani (SA) alla Via De Gasperi n. 150

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/92 dispone che *"l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti"*;
- b) la Regione Campania ha approvato la delibera di Giunta regionale n. 3958 del 7 agosto 2001 e s.m.i., ai fini del rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie
- c) ai fini dell'accreditamento istituzionale, la Regione Campania ha quindi approvato:
 - a. il Regolamento n. 3 del 31 luglio 2006 recante la *"definizione dei requisiti ulteriori e le procedure dell'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale"*;
 - b. Il Regolamento n. 1 del 22 giugno 2007, recante la *"Definizione dei requisiti ulteriori e le procedure per l'accreditamento istituzionale dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, in regime di ricovero e in regime residenziale"*;
- d) con la Legge regionale n. 4 del 15 marzo 2011 e s.m.i., la Regione ha dettato ulteriori disposizioni circa le modalità ed i criteri per l'accesso all'accreditamento istituzionale/definitivo, stabilendo, tra l'altro:
 - a. all'art. 1 comma 237-quater, in relazione all'accreditamento istituzionale definitivo, che il fabbisogno va soddisfatto prioritariamente attraverso l'accreditamento delle strutture private transitoriamente accreditate da intendersi provvisoriamente accreditate alla data del 1° gennaio 2007;
 - b. all'art. 1 commi 237-quinquies, 237-sexies, 237-octies e 237-octies-bis, la procedura per la presentazione delle istanze di accreditamento istituzionale da parte delle strutture private transitoriamente accreditate;
 - c. all'art.1 comma 237 duodecies, le procedure di verifica dei requisiti di accreditamento istituzionale;
- e) il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi nel Servizio Sanitario Regionale Campano - a seguito di apposita istruttoria svolta dalle Commissioni Aziendali all'uopo istituite e delle consequenziali deliberazioni di accreditabilità trasmesse dai Direttori Generali delle AA.SS.LL. territorialmente competenti, a conclusione dell'intero iter procedurale previsto dalla summenzionata L.R.C. n. 4/2011 e s.m.i., nonché da specifici provvedimenti di disciplina dei procedimenti amministrativi - ha rilasciato con propri DDCA titolo di accreditamento istituzionale/definitivo alle strutture sanitarie e socio sanitarie aventi diritto;
- f) la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 e nella successiva seduta del 19 febbraio 2015, considerata la diversità dei percorsi seguiti dalle varie Regioni nel definire il complesso sistema dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ha sancito l'intesa:
 - a. su un documento *"Disciplinare per la revisione della normativa dell'accreditamento"* con il quale ha stabilito i requisiti essenziali per l'accreditamento istituzionale che *"dovranno essere contenuti nella normativa di riferimento di ogni Regione e Provincia autonoma"*;
 - b. su un documento recante *"Criteri per il funzionamento degli Organismi Tecnicamente Accredитanti"* con il quale si identifica nell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) la struttura cui spetta il compito di effettuare l'attività di verifica tecnica del possesso dei requisiti da parte delle strutture sanitarie e sociosanitarie, nel rispetto dei principi di autonomia, terzietà ed imparzialità sia nei confronti dell'organo amministrativo regionale accreditante che delle strutture da accreditare;
- g) con DCA n. 55 del 07/11/2017 veniva istituito l'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.) cui spetta il compito, nell'ambito del processo di accreditamento, delle verifiche e dell'effettuazione della valutazione tecnica necessaria ai fini dell'accreditamento istituzionale, con autonomia gestionale

- h) con DCA n. 55 del 5 luglio 2018, integrato e modificato dal DCA n. 22 del 05 febbraio 2019:
- a. è stato approvato il Regolamento dell'Organismo Tecnicamente Accreditante (O.T.A.); con lo stesso DCA n. 55/2018 è stato stabilito altresì che *“il completamento delle procedure di accreditamento e dei processi di riconversione attualmente in corso sarà assicurato con le vigenti procedure di verifica ed i requisiti di cui ai menzionati Regolamenti Consiliari”, “di istituire una commissione tecnica per la definizione delle procedure di verifica, nonché i nuovi requisiti per l'accreditamento istituzionale”* e che *“le nuove procedure di verifica e i relativi requisiti di accreditamento si applicheranno in sede di rinnovo dei provvedimenti di accreditamento istituzionale attualmente vigenti e per le nuove istanze di accreditamento”*;
- i) con DCA n. 51 del 4 luglio 2019 i requisiti ulteriori generali per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie sono stati aggiornati ed integrati in conformità a quanto stabilito dalle citate Intese Stato-Regioni;
- j) con DGRC n. 165 del 6 aprile 2022 sono stati stabiliti i requisiti strutturali tecnologici ed organizzativi minimi per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture pubbliche e private che erogano prestazioni di lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero;
- k) con DGRC n. 166 del 6 aprile 2022 e s.m.i sono stati stabiliti i requisiti ulteriori specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie al fine di aggiornare i requisiti di cui ai regolamenti n. 3/2006 e n.1/2007;
- l) con DGRC n. 169 del 4.4.2023 è stato modificato e sostituito l'allegato alla menzionata delibera di Giunta Regionale n. 166 del 6 aprile 2022; con DGRC n. 269 del 16 maggio 2023 si è intervenuto sui requisiti ulteriori specifici per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Campania di cui alla citata D.G.R.C. n. 169 del 4 aprile 2023;
- m) la legge 5 agosto 2022, n. 118 è nuovamente intervenuta sulla disciplina nazionale per l'accreditamento ed ha sostituito l'art. 8 -quater , comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 prevedendo che *“nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento possa essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza”*, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- n) il Ministero della Salute ha approvato, in data 19 dicembre 2022, il Decreto avente ad oggetto *“Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie”*, alle cui disposizioni le Regioni sono tenute ad adeguarsi entro il 31.12.2024;
- o) con la DGRC n.291/2023, la Regione Campania ha approvato la Disciplina per l'inoltro e la gestione delle istanze e per il rilascio/rinnovo/variazione dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie della Regione Campania, stabilendo che le istanze dovessero essere inoltrate esclusivamente tramite piattaforma SINFONIA implementata dalla So.Re.Sa. s.p.a. a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BURC (26 giugno 2023), precisando che le strutture laboratoristiche e le aggregazioni di laboratori dovranno inoltrare istanza solo successivamente all'approvazione del Piano di riorganizzazione della Rete Laboratoristica privata, da adottare con separato provvedimento.

CONSIDERATO che

- a) con Provvedimento n.6 del 21/07/2017, il Comune di Pagani (SA), ha rilasciato, ai sensi della D.G.R.C. 7301/01 e s.m.i., alla Struttura denominata “CE.DI.P. Centro Diagnostico Polispecialistico Sant'Alfonso Srl”, con sede legale e operativa in Pagani (SA), alla Via Filettine angolo Via De Gasperi n. 2, **“Autorizzazione all'esercizio per le prestazioni**, tra l'altro, di **“Diabetologia”**;
- b) la Struttura denominata “CE.DI.P. Sant'Alfonso s.r.l.” – P.IVA: 02278440652, con sede operativa in Pagani alla Via De Gasperi n. 150, ha presentato in data 26.6.2023 su piattaforma

SINFONIA “istanza di rilascio di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e sociosanitarie definitivo”, contraddistinta dall’identificativo “numero di ricevuta 20230626094044-0115-0086-0001-0007, per l’erogazione di prestazioni relative all’attività ambulatoriale di “Diabetologia”;

- c) ai sensi dei punti 3 e 4 dell’art. 4 dell’Allegato alla DGRC 291 del 25.5.2023, la UOD 05 “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”, competente per materia, ha preso in carico la suddetta istanza ed ha avviato l’istruttoria amministrativa, verificando la compatibilità dell’istanza con la programmazione regionale di cui al DCA n.83/2019, richiedendo al Comune di Pagani (SA) con nota pec del 23/10/2024 prot. n. 2024/0499210, la verifica dell’Autorizzazione Sanitaria n. 6 del 21.07.2017 e alla Procura della Repubblica di Napoli con pec del 22.10.2024, il Casellario Giudiziale relativo al legale rappresentante pro-tempore della Società “CE.DI.P. Sant’Alfonso s.r.l.” – P.IVA: 02278440652, con sede operativa in Pagani alla Via De Gasperi n. 150;
- d) ai sensi dell’art, 4, comma 3 dell’Allegato alla DGRC 291/2023, nelle more della ricezione dei riscontri richiesti, valgono le autocertificazioni prodotte, con l’avvertenza che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, la struttura decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
- e) successivamente, ai sensi del comma 6. lett. a) dell’Art. 4 dell’Allegato alla DGRC n. 291/2023, l’UOD 05 “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private” ha inoltrato l’istanza di accreditamento istituzionale all’UOD 08 “Organismo Tecnicamente Accreditante” (OTA), per l’avvio della verifica tecnica di competenza sulla suddetta struttura denominata “CE.DI.P. Sant’Alfonso s.r.l.” – P.IVA: 02278440652, con sede operativa in Pagani alla Via De Gasperi n. 150;
- f) a seguito di incarico di costituzione del TEAM di Verifica OTA 0279, lo stesso TEAM ha trasmesso, per competenza, alla Direzione Generale della Salute e alla UOD OTA, il predetto Rapporto Finale di Verifica finalizzato all’erogazione di prestazioni relative all’attività ambulatoriale di “Diabetologia”;
- g) ai sensi del comma 4 dell’Art. 5 dell’Allegato alla DGRC n. 291/2023, la UOD 08 “Organismo Tecnicamente Accreditante” (OTA) ha trasmesso alla UOD 05 “Accreditamento delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”, la Relazione Finale sull’istanza n. 0279, con il quale il TEAM ha espresso il seguente Giudizio di sintesi: **la struttura è accreditabile in Classe “C”**, per l’attività ambulatoriale di “Diabetologia”;

RITENUTO

- a) di dover prendere atto della Relazione Finale sull’Istanza n. 0279 della UOD 08 “Organismo Tecnicamente Accreditante” (OTA) di accreditabilità, per l’attività ambulatoriale di “Diabetologia” che allegata al presente provvedimento ne forma parte sostanziale e integrale;
- b) di dover disporre l’accreditamento istituzionale per l’attività ambulatoriale di “Diabetologia”, Classe di Qualità “C”, ai **sensi della D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023**, a favore della Struttura denominata “CE.DI.P. Sant’Alfonso s.r.l.” – P.IVA: 02278440652, con sede operativa in Pagani (SA), alla Via De Gasperi n. 150;
- c) di dover stabilire che:
 1. l’accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
 2. l’accreditamento decorre dalla data di adozione del presente Decreto Dirigenziale ed ha validità quadriennale. L’eventuale istanza di rinnovo dell’accreditamento deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del precedente accreditamento. La mancata presentazione dell’istanza nei termini sopra indicati equivale alla rinuncia al titolo di accreditamento istituzionale.
 3. È fatto obbligo alle Aziende Sanitarie di garantire la costante verifica della permanenza dei requisiti autorizzativi e dei requisiti generali e specifici di accreditamento (*comma 1, dell’Art. 8 dell’allegato alla D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023*);

4. in caso di riscontrata perdita dei suddetti requisiti, il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno dovrà inviare alla Regione la relativa proposta di sospensione o di revoca dell'accreditamento (*comma 1, dell'Art. 8 dell'allegato alla D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023*);
5. in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno dovrà segnalarlo alla Regione al fine dell'irrogazione della sanzione della sospensione (*comma 2, dell'Art. 8 dell'allegato alla D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023*);
6. la Regione Campania si riserva il potere di revoca dell'accreditamento concesso laddove il vincolo fiduciario venga meno a seguito di indagini o imputazioni di reati gravi;

ACCERTATA l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto d'interessi per il responsabile dell'istruttoria e per il Dirigente firmatario del presente decreto, ai sensi della legge anticorruzione e trasparenza (L. n. 190/2012 e D.lgs.33/2013) e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62).

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 005, costituente istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte:

1) **di prendere atto** della Relazione Finale sull'Istanza n. 0279 della UOD 08 "*Organismo Tecnicamente Accreditante*" (OTA) di accreditabilità, per l'attività ambulatoriale di "Diabetologia" che allegata al presente provvedimento ne forma parte sostanziale e integrale;

2) **di disporre** l'accreditamento istituzionale per l'attività ambulatoriale di "Diabetologia", Classe di Qualità "C", ai **sensi della D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023**, a favore della Struttura denominata "CE.DI.P. Sant'Alfonso s.r.l." – P.IVA: 02278440652, con sede operativa in Pagani (SA), alla Via De Gasperi n. 150;

3) **di stabilire che:**

1. l'accreditamento è disposto in funzione del progressivo soddisfacimento del fabbisogno regionale;
2. l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente Decreto Dirigenziale ed ha validità quadriennale. L'eventuale istanza di rinnovo dell'accreditamento deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza del precedente accreditamento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini sopra indicati equivale alla rinuncia al titolo di accreditamento istituzionale.
3. in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo contrattuale di cui all'art. 8 quinquies del D. L.vo n. 502/92 e s.m.i. il Direttore Generale dell'A.S.L. Salerno dovrà segnalarlo alla Regione al fine dell'irrogazione della sanzione della sospensione (*comma 2, dell'Art. 8 dell'allegato alla D.G.R.C. n. 291 del 25.5.2023*);
4. la Regione Campania si riserva il potere di revoca dell'accreditamento concesso laddove il vincolo fiduciario venga meno a seguito di indagini o imputazioni di reati gravi;

4) **di PRECISARE altresì**

- a) che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies;
- b) che le eventuali variazioni della tipologia della struttura, del titolare della gestione, del Direttore Sanitario, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti;
- c) che la configurazione di cui al presente decreto potrà subire variazioni in esito a provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e territoriale;

5) **di TRASMETTERE** copia del presente decreto alla struttura interessata, all'ASL Salerno territorialmente competente, all'UOD 08 "*Organismo Tecnicamente Accreditante*" (OTA), all'UOD 12 "*Assistenza e*

interventi sociosanitari” e alla UOD 16 “Monitoraggio e gestione delle piattaforme informatiche – Rapporti con gli organi centrali per la corretta implementazione dei Flussi Sanitari”;

6) di **TRASMETTERE** il presente decreto al Presidente della Giunta Regionale, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ai fini della pubblicazione nella sezione “*Amministrazione Trasparente – Casa di Vetro*” per l’assolvimento degli obblighi di trasparenza e al Comune di Pagani (SA) per quanto di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi), decorrenti dalla data di notifica.

AVV. ANTONIO POSTIGLIONE